

Spett.

Commissione parlamentare per le Questioni Regionali

Via del Seminario, 76

00186 Roma (RM)

commissione.questioniregionali@senato.it

**OGGETTO: *Memorandum* per la Commissione parlamentare per le Questioni Regionali.
Audizione delle parti sociali di giovedì 13 marzo 2025 - Prefettura di Genova**

Spett. Commissione,

con riferimento all'audizione in oggetto, relativamente alla determinazione ed all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, la Nostra Associazione è a precisare quanto segue.

Confcooperative Liguria, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024, ed in linea di continuità con quanto sviluppato a livello nazionale da Confcooperative, ritiene che l'organizzazione dello Stato, in rapporto alle Regioni e gli enti locali, deve saper valorizzare al meglio la sussidiarietà verticale e orizzontale, oltre che le esigenze di una maggiore efficienza, efficacia, uguaglianza dei diritti e solidarietà tra territori, seppur diversi.

La valorizzazione delle differenze può certamente anche essere funzionale ad innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche. Ciò non toglie, tuttavia, che queste diversità debbano appunto garantire:

- la solidarietà tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni;
- l'unità giuridica ed economica della Repubblica;
- l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti;
- la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

È del tutto evidente, quindi, che l'approccio della legge deve essere non già quello della competizione fra territori, ma, invece, deve essere improntato all'efficienza nell'interesse di tutti i cittadini.

In questa logica di "regionalismo cooperativo", appare chiaro, dalla sentenza Corte Costituzionale sopra citata, che la logica dell'"Autonomia Differenziata" non deve comportare un



trasferimento di materie dallo Stato centrale alle regioni, ma, piuttosto, una devoluzione di specifiche funzioni giustificate, in base al principio di sussidiarietà.

E, da quello che ci si aspetta – o si auspica – il trasferimento di funzioni non dovrebbe aumentare la spesa pubblica, ma dovrebbe o ridurla, o quantomeno mantenerla inalterata, ed il criterio da seguire per finanziare le funzioni trasferite dovrebbe considerare il costo depurato dalle inefficienze. Quindi, dovrebbe venire superato il riferimento alla spesa storica, quale base per determinare il finanziamento delle funzioni trasferite, dal momento che “questo metodo” di quantificazione delle risorse da destinare (ossia quello della spesa storica) ha insito in sé evidenti difficoltà nella rimozione delle eventuali inefficienze che si annidano nella stessa.

Se quanto esposto fino ad ora è corretto, si comprende meglio il quadro in cui si vanno ad identificare «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (abbreviati con l’acronimo “L.e.p.”, d’ora innanzi), di cui all’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., ed il delicatissimo bilanciamento (contemperamento, anzi), cui essi sono chiamati a dare attuazione, fra la necessità di:

- garantire l’uguaglianza (in senso formale e sostanziale) dei cittadini,
- assicurare la fruizione di diritti (diversi fra loro),
- preservare l’autonomia regionale,
- rispettare i vincoli di finanza (anche derivanti dagli obblighi europei).

Ma se questa è la funzione cui sono demandati i L.e.p., appare subito evidente come sia necessario:

1. mantenere distinti i L.e.p., dai c.d. “L.e.a.” (Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria);
2. evitare la loro degradazione ad indici tecnico-amministrativi, valorizzandone la funzione garantistica, che si desume dalla loro collocazione nell’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., anche al fine di evitare tensioni con l’art. 119 Cost., il quale prevede che il finanziamento del complesso delle funzioni regionali avvenga attraverso risorse senza vincoli di destinazione.

Da un lato, infatti, la distinzione sostanziale fra i L.e.p. ed i L.e.a. non è una è semplice contrapposizione nominalistica, dal momento che questi ultimi sono incardinati nella normativa che discende dall’art. 32 Cost., mentre i primi sono incardinati nell’art. 38 Cost. e richiamati dall’art. 117. E i L.e.a. sono previsti autonomamente e specificamente come livelli essenziali delle prestazioni di sanità, rispetto alla generale previsione dei L.e.p. vevoli per tutti i cittadini, per tutti i diritti civili e sociali, su tutto il territorio della Repubblica, in termini di eguaglianza.

Dall’altro lato, la rilevanza “politica” dei L.e.p. viene a rilevare nel momento in cui, in un territorio come la Liguria, si è costretti a prendere atto di:



- un evidente ritardo nella realizzazione di nuove infrastrutture ed infrastrutture digitali e nell'ammodernamento di quelle esistenti, con la necessità di un'operazione di perequazione, che consenta di superare in radice le difficoltà nella fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni, basata sulla ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche.
- un evidente invecchiamento generale della popolazione ligure. Basti pensare al fatto che l'indice di vecchiaia, che misura il numero persone di 65 anni e più ogni 100 giovani di 0-14 anni, a livello nazionale passa dal 193% nel 2022 al 200% nel 2023, mentre in Liguria sia attestata al 277% (*fonte: Istat 2024*).
- un evidente squilibrio nella distribuzione della popolazione ligure sul territorio, legata alle caratteristiche geo-morfologiche del territorio: quasi l'80% dei 234 comuni liguri (di cui soltanto 48 sono affacciati sul mare) ha una popolazione che non supera i 5.000 abitanti e vi risiede appena il 16,2% della popolazione. Più di un terzo della popolazione (37,2%) si concentra nel capoluogo ligure, unico comune a superare i 100.000 abitanti e nei piccolissimi comuni, fino a 1.000 abitanti, il processo di invecchiamento e la mortalità sono più accentuati (*fonte: Istat 2024*).

Stanti così le cose, si comprende meglio come, per una regione come la Liguria, la definizione dei L.e.p. su di una base non meramente tecnico-amministrativa sia imprescindibile: ad esempio, nei comuni rurali/montani, la definizione di un numero fisso di assistenti sociali, in funzione di una percentuale della popolazione, può comportare una sostanziale impossibilità di fruire del servizio; e lo stesso può valere per l'identificazione di un numero fisso di posti letto di asilo nido, in funzione della percentuale di bambini presenti sul territorio in una fascia d'età prestabilita. Altro esempio calzante appare quello del c.d. "trasporto-disabili": il criterio della "spesa storica", spesso adottato con una mera logica di risposta emergenziale ad un'esigenza sociale, ha mostrato e mostra la corda quando, per il soddisfacimento della domanda di godimento di servizi sociali, ed ha richiesto il ricorso a procedure di accreditamento "allargato", con la coesistenza "forzosa" di cooperative-imprese sociali ed altri soggetti non imprenditoriali, riconducibili, comunque, al c.d. "Terzo Settore", con una significativa distorsione delle dinamiche della concorrenza fra imprese.

Genova, giovedì 13 marzo 2025

La Presidente di Confcooperative Liguria

Dott.ssa Anna Manca

